

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie 2008



Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

CCL
costruzioni
ferroviarie
2008

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DELLE IMPRESE FERROVIARIE

Ackerstrasse 12c
5415 Nussbaumen (AG)
Telefono 056 282 23 16, fax 056 282 23 19
vsg-gleisbauer@bluewin.ch

SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI IMPRESARI-COSTRUTTORI

Weinbergstrasse 49, casella postale
8042 Zurigo
Telefono 044 258 81 11, fax 044 258 83 35
www.costruttori.ch

SINDACATO UNIA

Weltpoststrasse 20, casella postale
3000 Berna 15
Telefono 031 350 21 11, fax 031 350 22 11
www.unia.ch

SYNA, SINDACATO INTERPROFESSIONALE

Josefstrasse 59, casella postale
8031 Zurigo
Telefono 044 279 71 71, fax 044 279 71 72
www.syna.ch

Foto di copertina: referenza Associazione svizzera delle imprese ferroviarie

Contratto collettivo di lavoro

**per le costruzioni ferroviarie
CCL costruzioni ferroviarie 2008
concluso il 19 maggio 2008**

tra

**la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori,
l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie**

da una parte e

**il Sindacato Unia,
il Syna, Sindacato interprofessionale**

dall'altra

**Edizione speciale del CCL costruzioni ferroviarie 2008
di obbligatorietà generale, a cura della Commissione paritetica svizzera
per le costruzioni ferroviarie**

*Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
Sindacato Unia (Unia)
Syna, Sindacato interprofessionale (Syna)*

Testi

Il CCL costruzioni ferroviarie 2008 è stampato segnatamente in tedesco, italiano e francese (il testo originale è quello tedesco).

Abbreviazioni

ASQ	Associazione Svizzera dei Quadri
AVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti
CCL PEAN	Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CF	Centro di formazione Sursee della SSIC
CFSL	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
CNM 2008	Contratto nazionale mantello 2008–2010
CO	Codice svizzero delle obbligazioni
CPSA	Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile
CPS costruzioni ferroviarie	Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie
DCF	Decreto del Consiglio federale
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione)
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LC	Legge federale sul collocamento e il personale a pre-stito (Legge sul collocamento)
LIPG	Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno
LL	Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SSIC	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Syna	Syna, Sindacato interprofessionale
Unia	Sindacato Unia

NB: Il termine «impresa, azienda» sottintende anche il «datore di lavoro» ai sensi della legge. Per facilitare la lettura, tutti i termini riferiti a funzioni sono riportati in forma maschile, ma includono anche l'accezione femminile.

Indice

PRIMA PARTE

Spiegazioni relative all'edizione speciale del CCL costruzioni ferroviarie 2008 di obbligatorietà generale

Pagina

I. Indicazioni per l'uso dell'edizione speciale del CCL costruzioni ferroviarie 2008

1. Rilevanza della dichiarazione di obbligatorietà generale per l'applicazione del CCL costruzioni ferroviarie 2008	5
2. Validità del CCL costruzioni ferroviarie 2008 di obbligatorietà generale	6
3. Campi di applicazione.....	6
a) Campo di applicazione territoriale.....	6
b) Campo di applicazione aziendale	6
c) Campo di applicazione personale.....	7
4. Obbligo contributivo al Parifonds Edilizia (fondo di applicazione e fondo per la formazione).....	7
5. Principio della parità concorrenziale	8

II. Decreti del Consiglio federale sul CCL costruzioni ferroviarie dal 2000

SECONDA PARTE

Testo del CCL costruzioni ferroviarie 2008

PREAMBOLO	11
-----------------	----

1. Disposizioni generali

Art. 1	Campo di applicazione.....	11
Art. 2	Trattative durante la validità del contratto e disposizioni del CNM 2008 e del CO	11
Art. 3	Fondo di applicazione e fondo per la formazione	12
Art. 4	Pace del lavoro	13
Art. 5	Applicazione del contratto e divergenze d'opinione.....	13
Art. 6	Dichiarazione di obbligatorietà generale e contratti di adesione	13
Art. 7	Partecipazione, alloggi per i lavoratori, igiene e ordine sui cantieri	14

2. Disposizioni materiali

Art. 8	Periodo di prova	14
Art. 9	Disdetta del rapporto definitivo di lavoro.....	14

Art. 10	Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali e dimoranti temporanei	15
Art. 11	Protezione contro la disdetta	16
Art. 12	Disposizioni relative all'orario di lavoro	17
Art. 13	Vacanze	21
Art. 14	Giorni festivi.....	22
Art. 15	Assenze di breve durata.....	23
Art. 16	Servizio obbligatorio militare, civile e di protezione civile in Svizzera.....	24
Art. 17	Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità).....	25
Art. 18	Supplementi salariali.	28
Art. 19	Indennità e rimborso spese.....	28
Art. 20	Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie	30
Art. 21	Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia	31
Art. 22	Assicurazione contro gli infortuni	33
Art. 23	Pagamento del salario in caso di morte del lavoratore ...	33
Art. 24	abrogato	34
Art. 25	abrogato	34
Art. 26	Obbligo di diligenza e fedeltà	34
Art. 27	Inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro...	34
Art. 28	Inosservanza del contratto da parte del lavoratore	34
Art. 29	Disposizioni di applicazione	35
Art. 30	Entrata in vigore, durata del contratto e disdetta.....	35

TERZA PARTE

Allegati al CCL costruzioni ferroviarie 2008

1	Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto).....	41
2	«Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie del 19 maggio 2008.....	45
3	abrogato.....	51
4	Convenzione sugli adeguamenti salariali 2008 del 19 maggio 2008	53
5	Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie (complemento all'art. 1 CCL costruzioni ferroviarie 2008)	57
6	Disposizioni di applicazione ai sensi dell'articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie 2008	61

QUARTA PARTE Indirizzi degli organi paritetici

65

PRIMA PARTE

Spiegazioni relative all'edizione speciale del CCL costruzioni ferroviarie 2008 di obbligatorietà generale

I. Indicazioni per l'uso dell'edizione speciale del CCL costruzioni ferroviarie 2008

1. Rilevanza della dichiarazione di obbligatorietà generale per l'applicazione del CCL costruzioni ferroviarie 2008

La presente edizione del contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie 2008 e dei suoi allegati¹ corrisponde al testo contrattuale concordato dalle parti il 19 maggio 2008. Le disposizioni contrattuali stipulate precedentemente sono vincolanti soltanto per le parti contraenti, ossia per le ditte affiliate all'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie e per i lavoratori iscritti ai sindacati Unia e Syna.

Su richiesta delle parti, il Consiglio federale ha dichiarato l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro. Ne consegue che le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale hanno validità non solo per le parti contraenti, ma anche per i datori di lavoro e i lavoratori inclusi nel campo di applicazione definito dal decreto del Consiglio federale (DCF).

La dichiarazione di obbligatorietà generale non riguarda tuttavia l'intero testo, ma soltanto gli articoli decretati integralmente o parzialmente di forza obbligatoria dal Consiglio federale. La Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie ha realizzato questa edizione speciale per differenziare le disposizioni vincolanti soltanto per le parti contraenti da quelle di obbligatorietà generale.

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie 2008 stampate in grassetto sono state dichiarate di obbligatorietà generale nei decreti del Consiglio federale di cui alla cifra II qui appresso. Le disposizioni in caratteri normali non sono invece di forza obbligatoria.

¹ Nel seguito: CCL costruzioni ferroviarie 2008

2. Validità del CCL costruzioni ferroviarie 2008 di obbligatorietà generale

Con il decreto del Consiglio federale (DCF) del 21 ottobre 2008² che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, la validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000³, del 28 novembre 2000⁴, del 23 gennaio 2001⁵, dell'8 giugno 2005⁶, dell'11 agosto 2005⁷ e del 13 agosto 2007⁸ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie è stata prorogata.

Nel decreto di base del 3 ottobre 2000, il Consiglio federale ha conferito l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro del 16 marzo 1998⁹ per le costruzioni ferroviarie. Con questo DCF è stata dichiarata per la prima volta l'obbligatorietà generale del campo di applicazione del CCL, della riscossione e della destinazione dei contributi al Parifonds Edilizia.

Il testo del CCL costruzioni ferroviarie 2008 corrisponde a quello del CCL costruzioni ferroviarie 2006 con le modifiche del 19 maggio 2008. Inoltre i rimandi, in tutto il testo del CCL costruzioni ferroviarie 2006, a versioni precedenti del CNM per l'edilizia principale in Svizzera sono ora da intendersi come rimandi al CNM 2008.

3. Campi di applicazione

a) Campo di applicazione territoriale

Il CCL costruzioni ferroviarie di obbligatorietà generale si applica a tutto il territorio della Svizzera (articolo 2 capoverso 1 del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000).

b) Campo di applicazione aziendale

La cifra II articolo 2 capoverso 3 del decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 2005 è stata abrogata con il decreto del Consiglio federale dell'11 agosto 2005. Il campo di applicazione di cui all'articolo 2 capo-

² FF **2008** 7781–7784

³ FF **2000** 4791–4792

⁴ FF **2000** 5629–5630

⁵ FF **2001** 186

⁶ FF **2005** 3743–3744

⁷ FF **2005** 4819–4820

⁸ FF **2007** 6101

⁹ Il testo integrale del CCL costruzioni ferroviarie del 16 marzo 1998, integrato nel DCF del 3 ottobre 2000, è disponibile all'indirizzo:

<http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/00430/02184/index.html?lang=it>

verso 3 del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000 è stato ridefinito ed è tuttora valido:

«Le disposizioni di carattere obbligatorio generale stampate in grassetto, contenute nell'allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro che eseguono prevalentemente lavori di costruzione ferroviaria e di manutenzione delle rotaie, così come per i loro lavoratori e lavoratrici.»

Sono escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e di rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.»

c) Campo di applicazione personale

Il contratto collettivo di lavoro si applica, per le parti contraenti, alle aziende in Svizzera la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.

Le disposizioni **di carattere obbligatorio generale stampate in grassetto** del CCL costruzioni ferroviarie si applicano a tutti i datori di lavoro che eseguono prevalentemente lavori di costruzione ferroviaria e di manutenzione delle rotaie, così come ai loro lavoratori. Sono escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e di rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.

4. Obbligo contributivo al Parifonds Edilizia (fondo di applicazione e fondo per la formazione)

Secondo la cifra II articolo 2 capoverso 2 del decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 2008, i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi ai fondi di applicazione e di formazione (art. 3 cpv. 2 e 3 CCL costruzioni ferroviarie).

L'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi di applicazione e formazione (art. 3 cpv. 2 e 3 CCL costruzioni ferroviarie) competono rispettivamente al fondo di applicazione e al fondo per la formazione dell'edilizia principale in Svizzera (art. 2 cpv. 4 del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000).

Il fondo di applicazione e il fondo per la formazione hanno il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concer-

nenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo contributivo e sul diritto alle prestazioni (art. 2 cpv. 5 del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000).

5. Principio della parità concorrenziale

La cifra II articolo 2 capoverso 3 del decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 2005 precisa il campo di applicazione come segue: «Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera¹⁰ e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza¹¹ valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nell'articolo 2 capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica del CCL».

II. *Decreti del Consiglio federale sul CCL costruzioni ferroviarie dal 2000*¹²

1. Decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 2008 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie: proroga e modifica (FF 2008 7501-7504)
2. Decreto del Consiglio federale del 13 agosto 2007 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie: rimessa in vigore e modifica (FF 2007 5563)
3. Decreto del Consiglio federale dell'11 agosto 2005 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie: modifica (adeguamento dei salari 2005) (FF 2005 4577-4578)
4. Decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 2005 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie: rimessa in vigore e modifica (FF 2005 3565-3566)

¹⁰ Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali; RS 823.20

¹¹ Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera; ODist; RS 823.201

¹² I testi dei decreti sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/00430/02184/index.html?lang=it>

5. Decreto del Consiglio federale del 23 gennaio 2001 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie: modifica (adeguamento dei salari 2001) (FF 2001 156)
6. Decreto del Consiglio federale del 28 novembre 2000 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie: proroga e modifica (adeguamento dei salari 2000) (FF 2000 5298)
7. Decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie (FF 2000 4513-4514): decreto di base

SECONDA PARTE

Testo del contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie (CCL costruzioni ferroviarie 2008)

del 19 maggio 2008

PREAMBOLO

Le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro affermano di voler osservare anche nei loro rapporti reciproci i principi fissati dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2008). Esse si impegnano pertanto a sostenersi a vicenda secondo i principi della buona fede e a promuovere gli interessi delle associazioni professionali per il bene comune dei datori di lavoro e dei lavoratori. Esse sono disposte a discutere insieme, caso per caso, le questioni importanti che, secondo una o ambedue le parti, necessitano di un chiarimento, nonché a cercare una soluzione adeguata.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a imprese dell'intero paese, la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono unicamente lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici. (Per un elenco esaustivo si veda l'allegato 5.)

Art. 2 Trattative durante la validità del contratto e disposizioni del CNM 2008 e del CO

I Gli adeguamenti salariali concordati dagli organi centrali della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori da una parte, del Sindacato Unia e del Sindacato Syna dall'altra, così come gli altri adeguamenti del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (qui di seguito CNM 2008) sono vincolanti per le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro.

2 Per i casi non disciplinati dal presente contratto collettivo di lavoro si applica il CNM 2008 e, se neppure quest'ultimo prevede una regolamentazione, trova applicazione il codice delle obbligazioni (CO).

Art. 3 Fondo di applicazione e fondo per la formazione

1 Il fondo di applicazione e il fondo per la formazione dell'edilizia principale svizzera (Parifonds Edilizia), costituiti dalle parti contraenti il CNM, hanno la forma giuridica di un'associazione.

***1bis* Le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie sono tenute a versare contributi per l'applicazione e la formazione al fondo di applicazione e al fondo per la formazione dell'edilizia principale svizzera (Parifonds Edilizia) costituiti dalle parti contraenti il CNM.**

2 Il fondo di applicazione ha lo scopo di coprire le spese insorte per l'applicazione del CCL costruzioni ferroviarie, di sostenere misure volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. In linea di massima tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo pari allo 0,42 per cento della massa salariale soggetta a premi Suva; le imprese¹ sottoposte al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo pari allo 0,02 per cento della massa salariale soggetta a premi Suva dei lavoratori sottoposti al fondo di applicazione.

3 Il fondo per la formazione ha lo scopo di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale nonché di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale. In linea di massima tutti i lavoratori e le imprese² sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie devono versare ciascuno un contributo pari allo 0,28 per cento della massa salariale soggetta a premi Suva, complessivamente dunque lo 0,56 per cento della massa salariale soggetta a premi Suva dei lavoratori sottoposti al fondo per la formazione.

4 I particolari, come la definizione del campo di applicazione, la determinazione dello scopo e l'applicazione, sono disciplinati negli statuti sociali e nei regolamenti del fondo di applicazione e del fondo per la formazione; gli statuti e i regolamenti sono parte integrante del presente contratto. In caso di vuoto contrattuale, le parti convengono quali istituzioni sociali devono essere mantenute.

¹ Aggiunta secondo il decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 2008 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie: «datori di lavoro»

² Aggiunta secondo il decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 2008 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie: «datori di lavoro»

Art. 4 Pace del lavoro

1 Nell'intento di salvaguardare la pace del lavoro, nell'interesse dell'intera economia nazionale, le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro chiariscono reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d'opinione importanti e le eventuali vertenze e si adoperano per la loro composizione nel senso delle disposizioni sull'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro.

2 In ogni caso le parti si impegnano per sé, le loro sezioni e i loro soci a salvaguardare, per l'intera durata del presente contratto, la pace assoluta del lavoro ai sensi dell'articolo 357a capoverso 2 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO). **Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciopero, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali serrata o boicottaggio.**

Art. 5 Applicazione del contratto e divergenze d'opinione

1 Le parti contraenti provvedono all'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro. A questo scopo costituiscono una Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie). I dettagli sono disciplinati all'articolo 29 di questo contratto (e nell'allegato 6 al presente contratto).

2 In caso di divergenze d'opinione e controversie tra le parti e nell'eventualità di violazione della pace del lavoro si applica la procedura stabilita dalle disposizioni del Contratto nazionale mantello (art. 14–16 e 51 CNM 2008).

Art. 6 Dichiarazione di obbligatorietà generale e contratti di adesione

1 Le parti contraenti si impegnano affinché questo contratto venga dichiarato il più presto possibile, per intero o nelle sue parti essenziali, di obbligatorietà generale dal Consiglio federale.

2 Le organizzazioni dei lavoratori contraenti si adoperano affinché questo contratto collettivo di lavoro venga firmato anche dalle imprese non organizzate e da quelle esterne, che eseguono lavori nella zona di applicazione del presente contratto. Per il resto sono applicabili le disposizioni del CNM 2008.

Art. 7 Partecipazione, alloggi per i lavoratori, igiene e ordine sui cantieri

1 Le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro adottano la regolamentazione riguardante la trasposizione della legge sulla partecipazione nel CNM 2008 (Convenzione addizionale «Partecipazione nell'edilizia principale» del 26 maggio 2005 / 14 aprile 2008, appendice 5 al CNM 2008). Questa convenzione addizionale contiene fra l'altro le norme sull'informazione nell'azienda, sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione delle malattie nell'impresa, su particolari situazioni aziendali come pure sulla rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.

2 Le parti contraenti il presente contratto collettivo di lavoro adottano la regolamentazione riguardante le norme relative all'igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l'ordine e l'igiene sui cantieri (Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri del 26 maggio 2005 / 14 aprile 2008, appendice 6 al CNM 2008).

2. Disposizioni materiali

Art. 8 Periodo di prova

1 Per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.

2 abrogato

3 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento con preavviso di cinque giorni lavorativi.

Art. 9 Disdetta del rapporto definitivo di lavoro

1 Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, indipendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario orario o mensile, osservando i seguenti termini:

- a.** nel primo anno di servizio, rispettivamente quando la durata del contratto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è stata complessivamente inferiore ai 12 mesi, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese;

- b. nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso, rispettivamente quando la durata del contratto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è stata superiore ai 12 mesi, il termine di disdetta è di due mesi, per la fine del mese;**
- c. dal decimo anno di servizio, il termine di disdetta è di tre mesi, per la fine del mese.**

2 I termini di disdetta di cui al capoverso 1 non possono essere modificati (ridotti) a scapito del lavoratore.

3 abrogato

4 abrogato

5 Entro la metà dell'anno civile precedente la nascita del diritto alla rendita ai sensi del CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN), le parti concludono un accordo scritto sul versamento delle prestazioni e lo trasmettono alla fondazione paritetica. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente quando il lavoratore inizia a percepire la rendita. Se entrambe le parti rinunciano temporaneamente alle prestazioni ai sensi del CCL PEAN, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente.

Art. 10 Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali e dimoranti temporanei

1 Dopo aver valutato la situazione degli ordinativi, i datori di lavoro informano tempestivamente gli attuali lavoratori stagionali e dimoranti temporanei – di norma con quattro settimane di anticipo, ma almeno 14 giorni prima della fine della stagione – sulle possibilità di riassunzione nella stagione successiva. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che non possono essere riassunti perché non sufficientemente qualificati o per mancanza di lavoro sono informati per iscritto. Vanno rispettate eventuali disposizioni di legge.

2 I datori di lavoro si impegnano affinché gli attuali lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei godano di priorità di assunzione rispetto a nuovi lavoratori stagionali o dimoranti temporanei con pari qualifica e prestazioni. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che per la stagione successiva intendono rinunciare a una nuova occupazione nella stessa impresa devono informare tempestivamente il loro datore di lavoro.

3 Nessuna pretesa giuridica può essere fatta valere in presenza o assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 del presente contratto.

4 Se la CPS costruzioni ferroviarie constata manifesti abusi, comunicazione al riguardo è fatta all'autorità cantonale competente per il rilascio dei permessi.

5 abrogato

Art. 11 Protezione contro la disdetta

1 Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, fatto salvo l'articolo 11 capoversi 2 e 3, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2 Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all'indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

3 Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l'intimazione della disdetta, la scadenza del termine di disdetta di cui all'articolo 336c capoverso 2 CO viene sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla fine del mese successivo.

4 Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.

5 Disdetta in presenza di un saldo positivo delle ore supplementari: se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.

6 Disposizioni di legge: sempre che il CNM 2008 non preveda altrimenti, fanno stato le disposizioni di legge relative alla protezione contro i licenziamenti e in particolare:

- a. articoli 336-336b CO sulla disdetta abusiva;
- b. articoli 336c e 336d CO sulla disdetta in tempo inopportuno;
- c. articoli 337c e 337d CO sulla risoluzione immediata e ingiustificata del rapporto di lavoro.

Art. 12 Disposizioni relative all'orario di lavoro

1 Definizione di orario di lavoro: per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.

Non è considerato orario di lavoro:

- a. il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.** Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l'articolo 19 capoverso 5 del presente contratto;
- b. la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.**

2 Orario a tempo parziale: il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

3 Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali): per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.

Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane per 40,5 ore) tenuto conto delle condizioni locali e degli orari di presenza indispensabili, con riserva di eventuali orari di lavoro più brevi, determinati da disposizioni delle ferrovie.

Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

4 Giorni di assenza: le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi, vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o in base al calendario di lavoro sezionale del settore dell'edilizia principale applicato presso la sede dell'impresa, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell'edilizia principale.

In caso di inizio o cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore durante l'anno, l'orario di lavoro viene calcolato pro rata temporis. Per i lavoratori con salario mensile le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali secondo il capoverso 3 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base.

5 Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale) e lavoro a sciolte

- a. **L'orario di lavoro settimanale** per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l'impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell'edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell'edilizia principale.

Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPS costruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro viola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

- b. **Durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale:** l'orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

- minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
- massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).

- c. **Scostamenti:** in caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l'impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l'intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l'orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell'ambito di tali adeguamenti, l'impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L'aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l'evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.

Modalità: la modifica a posteriori del calendario di lavoro può sortire effetti solo in un'ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all'articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l'articolo 69 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.

Gestione delle ore perse non lavorate: se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore

di lavoro, vale a dire che quest'ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell'anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto sotto forma di ore di riserva.

Se il calendario di lavoro modificato viola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo.

- d. **Lavoro a sciolte – concetto:** il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro.
- e. **Lavoro a sciolte – premesse:** il lavoro a sciolte viene autorizzato quando:
 - l'impresa (o il consorzio) ha presentato, di regola almeno due settimane prima dell'inizio dei lavori, una domanda scritta e motivata,
 - sussiste una necessità specifica,
 - è stato elaborato un piano delle sciolte e
 - sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
- f. **Lavoro a sciolte – competenze:** la domanda deve essere presentata alla CPS costruzioni ferroviarie che l'approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse di cui al capoverso 5 lettera e.
- g. **Lavoro a sciolte – supplementi:** ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di 1 franco per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i supplementi.
- h. A titolo complementare trova applicazione la direttiva dettagliata sul lavoro a sciolte nell'edilizia principale in Svizzera (appendice 16 al CNM 2008).

6 Giorni non lavorativi

- a. **Concetto:** la domenica, i giorni festivi e i giorni di riposo cantonali e ufficiali così come il sabato e il 1° agosto non si lavora. In casi motivati è ammesso il lavoro nei giorni non lavorativi; l'impresa deve darne comunicazione alla CPS costruzioni ferroviarie se possibile 24 ore prima dell'inizio dei lavori.
- b. **Supplemento:** tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25 per cento. Sono fatti salvi eventuali supplementi superiori concordati contrattualmente (allegati).

- c. **Eccezione:** in deroga a questo principio, il supplemento del 25 per cento per ore prestate di sabato non è dovuto se la prestazione lavorativa è resa necessaria da motivi di sicurezza o tecnica del traffico e se nella settimana in questione non sono ancora stati prestati cinque giorni lavorativi.

7 Ore supplementari

- a. **Concetto:** le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.
- b. **Supplemento e limiti:** se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 20 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base.
- c. I supplementi di cui al capoverso 7 lettera b, capoverso 6 lettera b e articolo 18 capoverso 2 non sono cumulabili. Viene applicata l'aliquota più alta.
- d. **Compensazione:** il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere.
Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di marzo di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine marzo con il salario base e un supplemento del 25 per cento.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.
- e. **Ore in difetto:** le ore in difetto possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l'ammontare è congruo.

Art. 13 Vacanze

1 Diritto generale alle vacanze: il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:

	Lavoratore a salario mensile	Lavoratore a salario orario
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto	5 settimane (= 25 giornate lavorative)	10,6% del salario (corrisponde a 5 settimane di vacanza)
Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto	6 settimane (= 30 giornate lavorative)	13% del salario (corrisponde a 6 settimane di vacanza)

2 Conteggio: il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella in appendice. Il salario percentuale per le vacanze di cui all'articolo 13 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. Durante il rapporto di lavoro è espressamente vietato compensare le vacanze con prestazioni in denaro. I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.

3 Diritto pro rata alle vacanze: nell'anno civile in cui inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze vengono calcolate pro rata in base alla durata del rapporto di lavoro nel rispettivo anno civile e conformemente all'articolo 13 capoverso 1 del presente contratto.

4 Impedimento al lavoro: nei casi seguenti può esserci una riduzione del diritto alle vacanze:

- a. **Impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore:** se l'impedimento non dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze. Se, tuttavia, il periodo di assenza senza colpa del lavoratore supera complessivamente un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza dal lavoro (art. 329b cpv. 2 CO).

b. *Impedimento al lavoro con colpa del lavoratore*: se nel corso di un anno civile il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurre la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro (art. 329b cpv. 1 CO).

5 *Periodo delle vacanze*: il periodo delle vacanze va concordato per tempo tra il datore di lavoro e il lavoratore, tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Al lavoratore deve essere accordata la possibilità di prendere almeno due settimane consecutive di vacanza (art. 329c cpv. 1 CO), purché il diritto alle vacanze sia sufficiente.

6 *Vacanze aziendali*: l'impresa stabilisce per tempo la data di eventuali vacanze aziendali dopo aver consultato i lavoratori o la loro rappresentanza. Se le vacanze aziendali sono state concordate per le settimane di Natale e Capodanno, i giorni lavorativi persi vanno computati al diritto alle vacanze.

7 *Godimento delle vacanze*: le vacanze devono essere godute di regola nel corso dell'anno. Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO).

8 *Lavoro durante le vacanze*: se durante le vacanze il lavoratore presta lavoro remunerato per conto di un terzo e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario dovuto per le vacanze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto (art. 329d cpv. 3 CO).

Art. 14 Giorni festivi

1 *Giorni festivi indennizzabili*: i lavoratori hanno diritto a un'indennità per perdita di salario in determinati giorni festivi (almeno otto) che ricorrono in giorni di lavoro. Se i giorni festivi che danno diritto all'indennità cadono durante le vacanze, vanno ugualmente bonificati.

2 *Indennità per i lavoratori a salario orario o per i lavoratori con pagamento mensile ponderato*: per il calcolo dell'indennità per i giorni festivi fanno stato le ore di lavoro medie giornaliere secondo l'articolo 12 capoverso 4 del presente contratto, da retribuire con il salario base. Il pagamento dell'indennità avviene alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.

3 *Diritto all'indennità*: il lavoratore matura il diritto all'indennità per i giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell'impresa almeno una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:

- a. sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
- b. sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
- c. percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dalla Suva o dall'assicurazione contro la disoccupazione.

4 Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei: i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa ricevono, come premio di fedeltà, un'indennità per i giorni festivi indennizzabili che cadono nelle settimane di Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.

5 Indennità forfetaria: le imprese hanno la possibilità di corrispondere, invece del pagamento dei giorni festivi conformemente alle disposizioni di cui sopra, un indennizzo forfetario del 3 per cento. Con ciò l'indennità per la perdita di salario nei giorni festivi previsti dalla legge è interamente compensata.

Art. 15 Assenze di breve durata

1 Diritto generale: ai lavoratori con un rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi spetta di diritto un'indennità di perdita di guadagno per le assenze inevitabili di seguito elencate:

- a. Proscioglimento dall'obbligo militare: $\frac{1}{2}$ giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello del proscioglimento sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera.
- b. Matrimonio del lavoratore e nascita di un figlio: 1 giorno
- c. Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge o figlio): 3 giorni
- d. Decesso di fratelli, genitori o suoceri: 3 giorni
- e. Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto: 1 giorno

2 *Applicazione dell'articolo 324a CO*: se il lavoratore, per altri motivi personali, è impedito senza colpa propria a prestare la sua opera, si applica l'articolo 324a CO.

3 *Conteggio*: per le assenze di breve durata menzionate all'articolo 15 capoverso 1 del presente contratto viene corrisposto il salario per le ore effettivamente perse, di cui il lavoratore avrebbe fruito se nel giorno in questione avesse lavorato secondo il calendario di lavoro vigente.

4 *Pagamento*: l'indennità viene corrisposta alla fine del periodo retributivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.

Art. 16 Servizio obbligatorio militare, civile e di protezione civile in Svizzera

1 *Entità dell'indennità*: il lavoratore ha diritto a un'indennità durante il servizio obbligatorio militare, civile o di protezione civile in Svizzera in tempo di pace. L'indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile, ammonta a:

	Celibi	Coniugati o celibi con persone a carico
Per tutta la durata della scuola reclute	50%	80%
Durante altri servizi militari, civili o di protezione civile a carattere obbligatorio: civile ou de service civil: – nelle prime 4 settimane – dalla 5 ^a alla 21 ^a settimana – dalla 22 ^a settimana (militari in ferma continuata)	100% 50% 50%	100% 80% 80%

2 *Diritto all'indennità*: vi è diritto all'indennità quando il rapporto di lavoro:

- è durato più di tre mesi prima dell'inizio del servizio militare, civile o di protezione civile o
- dura più di tre mesi, compreso il periodo di servizio militare, civile o di protezione civile.

3 *Calcolo della perdita di guadagno*: per il calcolo della perdita di guadagno ci si basa sul salario orario, settimanale o mensile nonché sulle ore di lavoro considerate dalle norme di legge relative alle indennità di perdita di guadagno (IPG).

4 Deduzioni: qualora, per ragioni amministrative, vengano trattenuti al lavoratore sulle prestazioni IPG dei contributi della Suva, del fondo di applicazione e del fondo per la formazione, tali contributi non vengono più rimborsati; le indennità di cui all'articolo 16 capoverso 1 del presente contratto sono considerate ridotte di un importo pari ai contributi in questione.

5 Coordinamento con le prestazioni IPG: se le prestazioni previste dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno superano quelle corrisposte dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 del presente contratto, l'importo eccedente spetta al lavoratore.

6 Tacitazione: con l'adempimento delle condizioni summenzionate viene tacitato l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario ai sensi degli articoli 324a e 324b CO.

Art. 17 Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13^a mensilità)

1 Salari base: il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all'ora / al mese), fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:

a. Salario base fino al 31 dicembre 2008

Classi salariali

V	Q	A	B	C
5821/33.05	5316/30.20	5120/29.10	4765/27.05	4286/24.35

b. Salario base dal 1° gennaio 2009

Classi salariali

V	Q	A	B	C
5966/33.90	5449/30.95	5248/29.80	4884/27.75	4393/24.95

1^{bis} Il salario orario di base viene calcolato con la seguente formula: salario mensile in base al capoverso 1 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero di mesi; attualmente $2112 : 12 = 176$).

2 Classi salariali: per i salari base previsti dall'articolo 17 capoverso 1 valgono le seguenti classi salariali:

Classi salariali		Requisiti
C	Lavoratori delle costruzioni ferroviarie	Lavoratori senza conoscenze professionali
B	Lavoratori delle costruzioni ferroviarie con conoscenze professionali	Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B.
A	Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie	Capi gruppo e macchinisti semiqualeficati con almeno tre anni di attività in questa funzione. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe A.
Q	Costruttori di vie di traffico	Indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).
V	Capi	Lavoratori qualificati delle costruzioni ferroviarie che vengono riconosciuti dall'impresa come capi.

3 Esperienza professionale: per i lavoratori che dalle costruzioni e dal genio civile passano alle costruzioni ferroviarie, nell'assegnazione alla classe salariale va tenuto conto dell'esperienza professionale maturata.

4 Assegnazione alla classe salariale: l'assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell'impresa e comunicata al lavoratore al più tardi alla scadenza del periodo di prova. La classe salariale deve essere indicata sul congegno salariale individuale.

5 Qualifica e adeguamento salariale: il lavoratore viene annualmente qualificato dal proprio datore di lavoro nell'ultimo quadrimestre dell'anno civile. La qualifica contempla la disponibilità lavorativa, l'idoneità professionale, il rendimento e l'affidabilità in materia di sicurezza.

6 Regolamentazioni salariali in casi particolari

a. **Casi particolari:** per i lavoratori di seguito elencati i salari devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:

1. lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l'attività;

2. **giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, praticanti, scolari e studenti che vengono occupati per meno di due mesi in un anno civile;**
 3. **lavoratori estranei al settore che vengono occupati nell'edilizia per meno di due mesi in un anno civile;**
 4. **lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi del capoverso 2 del presente articolo, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla CPS costruzioni ferroviarie competente.**
- b. ***Divergenze d'opinione:* in caso di divergenze d'opinione sull'adeguatezza del salario ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.**

7 *Versamento del salario in generale:* la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese in contanti o per bonifico. **Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.**

8 *Pagamento del salario mensile ponderato:* se il salario viene corrisposto in base alle ore lavorate e il rapporto di lavoro dura da più di sette mesi, le ore vanno conteggiate su una media mensile, in modo che venga corrisposto un salario mensile costante. **Si applica il seguente calcolo: retribuzione oraria x ore totali annue, diviso 12.**

9 ***Divieto di cessione del salario:*** il lavoratore non può cedere a terzi le proprie pretese salariali (art. 325 cpv. 2 CO). Cessioni già avvenute, eventualmente anche prima dell'inizio del contratto di lavoro, non vengono riconosciute dal datore di lavoro. Egli versa il salario, con effetto liberatorio, esclusivamente al lavoratore.

Una deroga da parte del datore di lavoro può esserci solo nei seguenti casi:

- a. decisioni giudiziarie;
- b. pignoramenti salariali in via esecutiva ai sensi dell'articolo 325 capoverso 1 CO.

10 *Tredicesima mensilità:* i lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall'inizio del loro impiego presso l'impresa. **Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.**

Il pagamento avviene come segue:

- a. ***Se il rapporto di lavoro si è protratto per tutto l'anno civile,*** i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l'8,3 per cento in più del salario determinante riscosso nell'anno considerato (calcolo secondo la tabella dell'allegato 1). **Ai lavoratori con retribuzione**

mensile e a quelli a salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (calcolo secondo la tabella dell'allegato 1). Sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

- b. *Pagamento pro rata*: se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l'anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all'8,3 per cento del salario determinante accumulato durante l'anno civile considerato (calcolo secondo la tabella dell'allegato 1).
- c. *Indennità di vacanza*: sulla tredicesima non viene versata nessuna indennità di vacanza.

Art. 18 Supplementi salariali

1 In caso di deroghe all'orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per eventuali supplementi per lavoro straordinario (art. 12 cpv. 7), lavoro di sabato (art. 12 cpv. 6) o lavoro di domenica (art. 18 cpv. 2). È considerato lavoro diurno ai sensi della legge sul lavoro quello prestato tra le 05.00 e le 20.00 in estate e tra le 06.00 e le 20.00 in inverno.

2 Lavoro di domenica: per il lavoro di domenica (da sabato alle 17.00 fino a lunedì alle 05.00) viene corrisposto un supplemento del 50 per cento (nelle zone in cui il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale prescrive maggiori supplementi salariali, si applicano questi ultimi). Viene considerato lavoro di domenica anche quello effettuato nei giorni festivi nazionali e cantonali valevoli per i lavoratori delle FFS della regione.

3 abrogato

Art. 19 Indennità e rimborso spese

1 Lavoro notturno continuato: per il lavoro notturno continuato e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 05.00 in estate e le 06.00 in inverno viene versata un'indennità di CHF 48.– a sciolta. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati CHF 6.– all'ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezion fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Negli altri casi il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall'articolo 17b della legge sul lavoro.

2 Indennità di trasferta: i lavoratori che vengono trasferiti dall'impresa da un cantiere a un altro hanno diritto alle spese di viaggio (costo del biglietto) così come a un'indennità per la perdita di salario che ne deriva. Al lavoratore devono essere rimborsate le spese supplementari inevitabili risultanti dalla trasferta.

3 Indennità per il vitto: a compensazione delle spese di trasferta (art. 327a e 327b CO) a tutti i lavoratori delle costruzioni ferroviarie viene corrisposto un supplemento di CHF 14.50 al giorno. Se sono le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) a provvedere al vitto o se questo viene messo a disposizione in una mensa aziendale, il lavoratore non ha diritto all'indennità e le spese di vitto sono a carico del datore di lavoro. Se un lavoratore, per un motivo fondato, in particolare per motivi religiosi, non può prendere il vitto alla mensa, ha diritto a un'indennità di CHF 9.50 al giorno. Questi importi vengono adeguati, sempre che si possano fatturare eventuali aumenti ai committenti principali.

4 Indennità per l'auto: in caso di utilizzo, su richiesta del datore di lavoro, di un autoveicolo di proprietà del lavoratore, vengono corrisposte le seguenti indennità:

- a. autovettura CHF 0.60 a km
- b. motocicletta CHF 0.45 a km
- c. ciclomotore: CHF 0.30 a km

Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro.

5 Tempo di viaggio: se il tempo di viaggio giornaliero per recarsi sui cantieri fuori sede per l'andata e il ritorno da e verso il posto di raccolta comporta 30 minuti o meno, questo tempo di viaggio non viene indennizzato. Come punto di partenza vale la sede dell'impresa o l'alloggio assegnato dal datore di lavoro; a questo proposito è determinante la località più vicina al cantiere. Se invece il tempo richiesto è superiore a 30 minuti al giorno, per il tempo richiesto in più (cioè oltre i 30 minuti) sarà corrisposto il salario base. Per salario base si intende il salario individuale contrattualmente convenuto, escluse le indennità e i supplementi.

6 Lavori in galleria: per i lavori in galleria viene corrisposta la seguente indennità:

- a. Per i lavori in gallerie che, secondo i piani grafici, superano i 200 metri, viene corrisposta un'indennità di CHF 15.-. Per i lavori in gallerie più corte non sussiste questo diritto. Nel campo dei lavori sotterranei con trasporti pubblici sono indennizzati solamente i lavori che si svolgono oltre la fine dei binari.

- b. Il diritto all'indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzione in una galleria, oppure di 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.**
- c. Durante un turno, l'indennità viene versata una sola volta.**
- d. Con questa indennità vengono compensate con una somma forfettaria le difficoltà del lavoro in galleria, quali rumori, sporcizia, polvere, gas di scarico, correnti, caldo, illuminazione artificiale, maggiore attenzione ecc. Con il diritto a questa indennità cade quella sugli abiti da lavoro del personale tecnico.**

7 Indennità per addetto alla sicurezza: qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), ha diritto almeno al salario della classe A nel periodo in cui assolve questa funzione.

8 abrogato

Art. 20 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie

1 Per l'introduzione e l'indennizzo del lavoro ridotto, così come per la sospensione temporanea delle attività aziendali, fanno stato le disposizioni di legge. L'approvazione del lavoro ridotto da parte di ogni lavoratore deve essere fatta per iscritto.

2 I lavori che si svolgono all'aperto, in caso di condizioni meteorologiche che pregiudicano la salute del lavoratore e/o ne impediscono uno svolgimento efficiente (pioggia, neve, fulmini, freddo intenso) devono essere interrotti, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile.

3 L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Prima dell'interruzione si devono consultare i lavoratori interessati.

4 Durante l'interruzione del lavoro per intemperie, i lavoratori devono tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo sostituto in modo da poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che il datore di lavoro non abbia consentito ai lavoratori di disporre liberamente del loro tempo. Su ordine del datore di lavoro o del suo sostituto, durante l'interruzione del lavoro i lavoratori sono tenuti a prestare altri lavori ragionevolmente esigibili.

5 Sono considerate attività ragionevolmente esigibili tutte quelle commisurate alle capacità dei lavoratori e che vengono abitualmente prestate nel settore.

6 Chi, per l'interruzione del lavoro, fa richiesta di un'indennità a un'assicurazione prevista dalla legge (assicurazione contro la disoccupazione), per i giorni di attesa previsti dalla legge deve computare l'orario di lavoro medio giornaliero (art. 12 cpv. 4) con l'orario di lavoro annuale. Il diritto all'indennità del lavoratore viene disciplinato dalle disposizioni di legge.

Art. 21 Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia

1 *Pagamento continuato del salario da parte dell'assicurazione collettiva:* l'impresa deve stipulare un'assicurazione collettiva (indennità di malattia) per i lavoratori assoggettati al presente contratto, che garantisca un'indennità giornaliera pari all'80 per cento dell'ultimo salario versato secondo l'orario di lavoro normale stabilito contrattualmente³. Con il versamento dell'indennità giornaliera di malattia viene interamente tacitato l'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 324 a/b CO.

2 *Premi*

- a.** *Versamento dei premi:* i premi per l'assicurazione collettiva di indennità giornaliera sono sostenuti dall'impresa e dal lavoratore nella misura della metà ciascuno.
- b.** *Pagamento differito delle indennità giornaliere:* qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera con differimento della prestazione di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 per cento del salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso il lavoratore deve comunque pagare la metà del premio che sarebbe necessario a coprire l'80 per cento dell'ultimo salario corrisposto a partire dal secondo giorno. L'impresa deve comprovare l'ammontare del premio sulla base della struttura tariffaria ufficiale (tabella delle tariffe) dell'assicuratore.

3 *Condizioni minime di assicurazione:* le condizioni assicurative devono corrispondere, come minimo, alle seguenti norme:

- a.** *Inizio dell'assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.*
- b.** *Il versamento di un'indennità giornaliera di malattia pari all'80 per cento dopo al massimo un giorno di attesa, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno durante questo periodo viene corrisposta dal datore di lavoro.*

³ Secondo le disposizioni della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) o della legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

- c. **Il pagamento dell'indennità giornaliera per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.**
- d. **Il versamento dell'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 50 per cento.**
- e. **L'esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all'estero di oltre tre mesi, salvo nel caso di impegni di lavoro all'estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica di convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute.**
- f. **L'esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia.**
- g. **Le prestazioni ai sensi dell'articolo 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva.**
- h. **La possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall'assicurazione collettiva, di passare all'assicurazione individuale entro 90 giorni secondo l'articolo 71 capoverso 2 LAMal, fermo restando che il premio per l'assicurazione individuale è stabilito in base all'età del lavoratore al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva. Se l'assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell'indennità giornaliera, le condizioni assicurative devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall'assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un'assicurazione collettiva senza premi differiti, vale a dire che il termine di attesa può essere al massimo di un giorno.**

4 «Guida»: valgono inoltre le disposizioni degli enti assicuratori, elaborate di concerto con le parti contraenti, contenute nella «Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie (allegato 2).

5 Modelli managed-care: tali modelli vengono ammessi⁴, purché complessivamente:

- a. **vengano rispettate le prestazioni minime ai sensi del capoverso 3 del presente articolo (che la CPS costruzioni ferroviarie dovrà confermare);**
- b. **ne risulti un risparmio di premi di almeno il 10 per cento rispetto a una consueta assicurazione collettiva di indennità giornaliera dello stesso assicuratore ai sensi del capoverso 3 del presente articolo e**
- c. **tutti i lavoratori interessati all'interno dell'impresa accettino un tale modello.**

⁴ Solo per le assicurazioni ai sensi LCA.

Art. 22 Assicurazione contro gli infortuni

1 Prestazioni in caso d'infortunio: in caso d'infortunio di un lavoratore, l'azienda non deve versare alcuna prestazione fintantoché le prestazioni assicurative dovute dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) coprono l'80 per cento del guadagno assicurato. I giorni di attesa della Suva devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell'80 per cento del guadagno assicurato. Viene così tacitato l'obbligo da parte dell'impresa di versare il salario ai sensi dell'articolo 324 a/b CO.

2 Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari ai sensi degli articoli 37–39 LAINE, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione per i salari superiori al massimo della Suva, come pure per i giorni di attesa.

3 Premi: i premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro; quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.

Art. 23 Pagamento del salario in caso di morte del lavoratore

1 Condizioni ed entità: se il rapporto di lavoro cessa a causa del decesso del lavoratore, il salario è versato, a contare dal giorno della morte e sempre che il lavoratore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza (art. 338 CO), come segue:

- a. fino alla fine del 5° anno di servizio: una mensilità lorda;
- b. a partire dal 6° anno di servizio: due mensilità lorde.

2 Possibilità di computo: se per effetto del decesso vengono versate prestazioni da parte di istituzioni di previdenza o di assicurazioni coprenti il rischio di morte, queste possono essere computate al salario da versare come segue:

- a. premio a carico del solo datore di lavoro: l'intera prestazione;
- b. premio paritetico: quota corrispondente al contributo del datore di lavoro.

3 Esclusione del computo: è escluso il computo di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria.

Art. 24 abrogato

Art. 25 abrogato

Art. 26 Obbligo di diligenza e fedeltà

1 Principio: il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

2 Uso di macchine, utensili ecc.: il lavoratore deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.

3 Responsabilità: il lavoratore è responsabile per il danno provocato intenzionalmente o per negligenza nei confronti del datore di lavoro. Riguardo alla diligenza di cui deve dar prova il lavoratore si rinvia all'articolo 321e CO.

Art. 27 Inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro

Se il datore di lavoro garantisce a un lavoratore un rapporto di lavoro per un determinato termine contrattuale o per una durata determinata, e se per sua colpa non rispetta il relativo accordo, egli deve pagare il salario al lavoratore.

Art. 28 Inosservanza del contratto da parte del lavoratore

1 Principio: qualora un lavoratore non adempia a una o più fattispecie elencate al capoverso 2 di questo articolo, egli deve versare al datore di lavoro quale indennizzo un importo pari a un quarto della retribuzione media mensile di base per ognuno dei casi citati (tali indennizzi sono cumulabili). Il datore di lavoro ha inoltre diritto ad essere risarcito per danni supplementari.

2 Obbligo di risarcimento: l'obbligo di indennizzare da parte del lavoratore matura quando:

- a. non rispetta, per sua colpa, la data concordata sul contratto per l'inizio del lavoro. I termini di tolleranza sono i seguenti:
 1. 10 giorni per i lavoratori stranieri che entrano per la prima volta in Svizzera;
 2. 5 giorni per tutti gli altri lavoratori che entrano in Svizzera;
- b. non rispetta, per sua colpa, la data contrattuale di risoluzione del rapporto di lavoro o non rispetta i termini di disdetta; termine di tolleranza 2 giorni;

c. non rispetta, per sua colpa, le convenzioni stipulate nel contratto di lavoro individuale in merito alla durata e al periodo di godimento delle vacanze; termine di tolleranza 2 giorni.

3 *Dovere di notifica:* se le premesse per l'obbligo di risarcimento sono adempiute, il datore di lavoro deve informarne per iscritto il lavoratore interessato entro la fine del periodo di paga seguente.

4 *Assenza dal posto di lavoro:* se il lavoratore non inizia il lavoro senza motivi importanti o lo lascia senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità ai sensi dell'articolo 337d CO. Se il datore di lavoro fa valere questo diritto legale, scade quello secondo i capoversi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 29 Disposizioni di applicazione

Le disposizioni relative all'applicazione del presente contratto sono disciplinate nell'allegato 6; l'allegato 6 è parte integrante del presente contratto.

Art. 30 Entrata in vigore, durata del contratto e disdetta

1 *Entrata in vigore e durata:* il presente contratto entra in vigore il 1° maggio 2008 e sostituisce quello del 13 marzo 2006. In linea di massima è valido fino al 31 dicembre 2010.

***I^{bis}* In deroga al capoverso 1, gli obblighi contributivi di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3 del presente contratto entrano in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL costruzioni ferroviarie 2008⁵.**

2 *Scioglimento:* qualora il CNM 2008 dovesse essere disdetto anticipatamente da una delle parti contraenti, anche il presente contratto può essere disdetto dalle parti contraenti osservando un termine di preavviso di tre mesi.

⁵ Il CCL costruzioni ferroviarie 2008 è entrato in vigore il 1° novembre 2008 per decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 2008.

Zurigo, 19 maggio 2008

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

D. Lehmann W. Messmer J.-P. Grossmann

Per l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie

J. Haag F. Mann H. P. Hartmann

Per il Sindacato Unia

A. Kaufmann H. U. Scheidegger J. Robert

Per il Syna, Sindacato interprofessionale

E. Zülle K. Regotz P.-A. Grosjean

TERZA PARTE

Allegati

I seguenti allegati sono parte integrante del CCL costruzioni ferroviarie 2008:

- 1 Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto)
- 2 «Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie del 19 maggio 2008
- 3 abrogato
- 4 Convenzione sugli adeguamenti salariali 2008 del 19 maggio 2008
- 5 Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie (complemento all'art. 1 CCL costruzioni ferroviarie 2008)
- 6 Disposizioni di applicazione ai sensi dell'articolo 27 CCL costruzioni ferroviarie 2008

QUARTA PARTE

Indirizzi degli organi paritetici

Allegato 1 **Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13ª mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto)**

1

Allegato 2 **«Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie del 19 maggio 2008**

2

Allegato 3 **abrogato**

3

Allegato 4 **Convenzione sugli adeguamenti salariali 2008 del 19 maggio 2008**

4

Allegato 5 **Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie (complemento all'art. 1 CCL costruzioni ferroviarie 2008)**

5

Allegato 6 **Disposizioni di applicazione ai sensi dell'articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie 2008**

6

Allegato 1

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13^a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto)

Tabella per la determinazione del salario percentuale delle vacanze (art. 13 del presente contratto) e della 13^a mensilità (art. 17 cpv. 10 del presente contratto)

Generi di salario e altre prestazioni versate dal datore di lavoro al lavoratore		Diritto del lavoratore a:	
		<i>salario</i>	<i>13^a</i>
		<i>durante le</i>	<i>mensilità</i>
		<i>vacanze</i>	
1.	Salari base		
101	Salario orario, settimanale, mensile	sì	sì
2.	Altre prestazioni di carattere materiale		
201	13 ^a mensilità	no	no
202	Partecipazioni, gratifiche, provvigioni	no	no
203	Onorari a membri di un consiglio di amministrazione	no	no
204	Tantièmes	no	no
3.	Salari in caso di assenze		
301	Salario vacanze (pagato o accreditato)	no	sì
302	Salario nei giorni festivi	sì	sì
303	Salario assenze inevitabili secondo CCL	sì	sì
304	Indennità intemperie secondo CCL	sì	sì
305	Indennità per perdita salariale a causa di lavoro ridotto	sì	sì
306	Indennità per perdita salariale da parte del Parifonds per corsi di formazione e perfezionamento	no ¹	no ¹
307	Versamento del salario durante la formazione professionale, nella misura in cui è superiore alle indennità Parifonds	sì	sì
308	Indennità giornaliera malattia, indennità infortuni Suva	no ²	no ²
309	Salario durante malattia o infortunio: parte che supera la cifra 308 (compresi i giorni di attesa Suva)	sì	sì
310	Versamento del salario durante SM, SC o SPC	sì ³	sì ³
311	Premio fedeltà secondo articolo 38 capoverso 4 CNM 2008	sì	sì

4.	Salari in natura		
401	Salari in natura	sì	sì
402	Indennità per alloggio	sì	sì
403	Appartamento di servizio	no	sì
5.	Supplementi e premi		
501	Supplementi per lavoro straordinario	sì ⁴	sì ⁴
502	Supplementi per lavoro notturno e domenicale	sì	sì
503	Supplementi per tempo di viaggio	sì ⁴	sì ⁴
504	Supplementi per lavori in acqua, fango o condizioni difficili	sì ⁴	sì ⁴
505	Supplemento per lavori sotterranei	sì	sì
506	Premi di avanzamento, successo o durata	sì	sì
6.	Indennità e spese		
601	Indennità pranzo	no	no
602	Indennità di trasferta, se rimborso spese	no	no
603	Indennità per il tragitto, se rimborso spese	no	no
604	Biglietti di trasporto gratis o a prezzo ridotto	no	no
605	Rimborso spese di trasferta	no	no
606	Rimborso spese di ogni genere	no	no
607	Indennità per lavoro notturno a turni, se rimborso spese	no	no
608	Indennità di altitudine, se rimborso spese	no	no
609	Indennità vestiario per forte usura	no	no
7.	Regali e prestazioni diverse		
701	Regali per anzianità di servizio, gratifiche	no	no
702	Regali in natura	no	no
703	Indennità di partenza	no	no
704	Salario pagato in caso di decesso	no	sì
705	Prestazioni del datore di lavoro per corsi di formazione (p. es. finanziamento di corsi)	no	no
706	Elargizioni in caso di giubilei aziendali, solo ogni 25 anni	no	no
707	Contributi AVS/AI/IPG/AD o imposte assunte dal datore di lavoro	no	no

708	Premi di riconoscimento per proposte	no	no
709	Indennità per famiglia, figli, nascita e matrimonio	no	no
710	Altri premi di fedeltà oltre a quelli della cifra 311	no	no
8.	Salari per lavoro a cottimo	5	5

¹ **Il diritto alle vacanze e alla quota parte della 13^a mensilità è compreso nelle prestazioni del Parifonds.**

² **Il diritto alle vacanze e alla quota parte della 13^a mensilità è compreso nelle prestazioni della Suva e deve essere co-assicurato nell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.**

³ **Il diritto alle vacanze e alla quota parte della 13^a mensilità è compreso nelle prestazioni IPG e della CCM e viene accreditato al datore di lavoro.**

⁴ **Il diritto al salario per le vacanze e alla 13^a mensilità sussiste soltanto se il lavoro straordinario (pos. 501), il tempo di viaggio (pos. 503), rispettivamente il supplemento per lavoro nell'acqua e nel fango, altri supplementi per lavori faticosi (pos. 504) sono calcolati in base alle ore, non quando però il conteggio avviene in base a importi forfetari in franchi. Per queste posizioni non hanno parimenti diritto al salario per le vacanze e alla 13^a mensilità i lavoratori che percepiscono un salario mensile.**

⁵ **In caso d'impiego di cottimisti si deve applicare una regolamentazione conformemente all'articolo 46 CNM 2008 (lavoro a cottimo) e all'articolo 50 CNM 2008 (modalità di pagamento), specialmente per quanto concerne il diritto alle vacanze e alla 13^a mensilità.**

Allegato 2

2

«Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie del 19 maggio 2008

«Guida» Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie

del 19 maggio 2008¹

Capitolo 1: Generalità

Art. 1 Principi

- 1** La presente guida elenca le condizioni che ogni contratto d'assicurazione deve soddisfare per essere conforme all'articolo 21 di questo contratto. Queste condizioni garantiscono a tutti i lavoratori assicurati lo stesso diritto alle prestazioni in caso di malattia.
- 2** Se questi diritti non sono garantiti da un contratto d'assicurazione, ne risponde il datore di lavoro.
- 3** Sono ammissibili contratti di assicurazione che prevedono soluzioni migliorative.

Capitolo 2: Condizioni che ogni contratto d'assicurazione deve soddisfare

Art. 2 Entità dell'indennità giornaliera

- 1** L'indennità giornaliera è pari all'80 per cento del salario a partire dal secondo giorno. Il datore di lavoro ha facoltà di assumersi il rischio per i primi 30 giorni, rispettivamente di assicurare l'indennità giornaliera entro il termine massimo di 30 giorni (per quanto attiene al passaggio all'assicurazione individuale, si rinvia all'art. 9 di questa guida).
- 2** Il salario è considerato al lordo, comprese le indennità di vacanze e di giorni festivi e la tredicesima mensilità. Se contrattualmente non è stata stabilita alcuna disposizione che oltrepassi questo quadro, la base per calcolare il guadagno giornaliero è data dall'orario di lavoro fissato nel contratto collettivo di lavoro.
- 3** Per gli assicurati retribuiti mensilmente, il guadagno giornaliero corrisponde a $\frac{1}{365}$ del salario annuale.
- 4** Perdite di salario dovute a una riduzione dell'orario di lavoro e a disoccupazione devono essere discusse con l'assicurazione prima dell'introduzione dell'orario ridotto o dell'inizio del periodo di disoccupazione. In genere vale il principio secondo cui il lavoratore malato non deve beneficiare di un'indennità giornaliera più alta del lavoratore in disoccupazione o di quello che lavora a orario ridotto.
- 5** Adeguamenti del salario sanciti dal contratto collettivo vengono presi in considerazione in caso di malattia.

¹ La presente guida sostituisce quella del 16 marzo 1998.

6 In caso di perdita di salario per malattia non può essere detratto dall'indennità giornaliera il premio relativo all'assicurazione per questa prestazione. Nell'assicurazione di indennità giornaliera ai sensi della LAMal il premio deve essere versato.

Art. 3 Inizio delle prestazioni assicurative

L'indennità giornaliera viene versata dal secondo giorno per un'inabilità al lavoro di almeno il 50 per cento, certificata dal medico o dal chiropratico, ma al più presto con tre giorni di anticipo rispetto alla prima visita medica (nel caso di pagamento differito dell'indennità giornaliera, alla scadenza del periodo di attesa di 30 giorni al massimo).

Art. 4 Giorno di attesa

È considerato giorno di attesa il primo giorno di malattia per il quale sussiste il diritto a retribuzione. Il giorno di attesa decade se entro 90 giorni dopo la ripresa del lavoro subentra nuovamente l'inabilità a seguito della stessa malattia (ricaduta).

Art. 5 Durata delle prestazioni assicurative

1 Le prestazioni vengono versate al massimo durante 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi. Per quanto concerne l'obbligo di proroga del pagamento del salario da parte del datore di lavoro o la protezione contro il licenziamento, trovano applicazione gli articoli 22 e 11 del presente contratto.

2 Le prestazioni in caso di maternità vanno estese per legge a 16 settimane, di cui almeno otto devono cadere nel periodo posteriore al parto². La durata dell'indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 720 giorni. Per quanto concerne il diritto all'indennizzo nel caso di gravidanze decorrenti da una data anteriore a quella dell'inizio dell'assicurazione, valgono in linea di principio le disposizioni dell'articolo 7 di questa guida.

(Nota per gli assicuratori privati: le complicazioni della gravidanza e del parto sono equiparate alle malattie.)

3 Per quanto riguarda la durata del diritto alle prestazioni, i giorni di inabilità parziale al lavoro vengono computati solo proporzionalmente.

4 Eventuali prestazioni della Suva, AI, LPP e Assicurazione militare, così come di terzi responsabili, vengono computate alle prestazioni di indennità giornaliera, in modo tale che l'assicurato benefici al massimo della totalità del salario perduto. In caso di riduzione dell'indennità giornaliera a seguito di sovrassicurazione i giorni di prestazione vengono calcolati dividendo l'importo complessivo delle indennità giornaliere versate per l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata. I giorni così conteggiati vengono computati alla durata delle prestazioni.

² Art. 74 cpv. 2 LAMal.

5 Gli assicurati che hanno diritto a una rendita di vecchiaia AVS usufruiscono, nell'ambito dell'indennità giornaliera, di una copertura per al massimo i seguenti periodi:

<i>Anni di servizio nell'azienda</i>	<i>Durata delle prestazioni</i>
fino a 10 anni	90 giorni
oltre 10 anni	120 giorni
oltre 15 anni	150 giorni
oltre 20 anni	180 giorni

Art. 6 Ammissione

1 L'assicurazione inizia il giorno in cui il lavoratore, in virtù dell'assunzione, comincia o avrebbe dovuto cominciare a lavorare.

2 Il limite massimo di età per l'ammissione all'assicurazione è l'età pensionabile secondo l'AVS.

Art. 7 Riserve assicurative³

1 Nell'assicurazione sociale gli assicurati devono essere informati dalla cassa malati per iscritto su eventuali riserve assicurative con l'indicazione delle possibilità di ricorso.

2 Nell'assicurazione malattia privata l'assicurato va informato per iscritto dalla compagnia di assicurazione, all'inizio del rapporto di lavoro, che le malattie già curate in precedenza vengono indennizzate in base a una scala conforme all'obbligo di retribuzione del datore di lavoro.

3 Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l'assicurato è stato curato prima di entrare nell'assicurazione, vengono indennizzate come segue:

<i>Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un'azienda assoggettata al CNM</i>	<i>Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia</i>
fino a 6 mesi	4 settimane
fino a 9 mesi	6 settimane
fino a 12 mesi	2 mesi
fino a 5 anni	4 mesi

4 Sono garantite le piene prestazioni (conformemente all'art. 5 di questa guida) se l'assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell'edilizia principale svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali).

³ Art. 69 LAMal.

Art. 8 Estinzione dell'assicurazione

Il diritto alle prestazioni si estingue⁴:

- a. con l'uscita dalla cerchia degli assicurati;**
- b. se il contratto viene annullato o sospeso;**
- c. se è stato esaurito il massimo delle prestazioni.**

Art. 9 Passaggio ad altri tipi di assicurazione

1 L'assicurato deve essere informato sui propri diritti di passaggio all'assicurazione individuale:

- a. nell'assicurazione sociale, da parte della cassa malati, per iscritto e con menzione delle norme di legge dell'assicurazione contro le malattie;
- b. nell'assicurazione privata, da parte della compagnia assicuratrice, per iscritto e con menzione delle condizioni generali di assicurazione. Sono ammesse altre forme di informazione sui diritti di passaggio durante il rapporto di lavoro (l'onere della prova compete al datore di lavoro).

2 Nei casi di cui all'articolo 8 lettere a/b di questa guida, l'assicurato può passare all'assicurazione individuale dell'organismo che gestisce l'assicurazione collettiva senza un nuovo esame del suo stato di salute. Il premio dell'assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell'età dell'assicurato al momento della stipulazione del contratto dell'assicurazione collettiva. I giorni di malattia indennizzati dall'assicurazione collettiva vengono computati alla durata del diritto alle prestazioni dell'assicurazione individuale. L'indennità giornaliera assicurabile nell'ambito dell'assicurazione individuale può corrispondere al massimo all'ultimo salario assicurato prima del passaggio.

3 Se l'assicurato passa a un'altra assicurazione collettiva di indennità giornaliera ai sensi di questo contratto collettivo di lavoro, si applica per analogia l'articolo 9 capoverso 2 di questa guida. Un'eventuale continuazione del pagamento delle indennità giornaliere è di competenza del nuovo assicuratore. La stessa regolamentazione vale anche per il trasferimento di un intero gruppo di assicurati. In questo caso l'assicurato non beneficia del diritto di passaggio di cui all'articolo 9 capoverso 2 di questa guida.

4 Il tempo di attesa può essere al massimo di un giorno. Eccezione: nel caso di disoccupazione, l'indennità giornaliera deve essere assicurata, a partire dal 31° giorno, per un tasso pari a quello dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 10 Area geografica di validità

1 **L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l'assicurato soggiorni per oltre tre mesi all'estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all'estero superiore ai tre mesi, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura ed i medici sconsiglino il viaggio di rientro in Svizzera.**

⁴ Si osservi l'art. 71 LAMal.

2 Un assicurato ammalato che si reca all'estero senza il consenso dell'assicuratore ha diritto alle prestazioni soltanto a partire dal momento del suo rientro in Svizzera.

3 Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di dimora annuale né del permesso di domicilio, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro, o quando l'assicurato lascia la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di soggiorno in case di cura in Svizzera, certificati dal punto di vista medico e a condizione che vi sia l'autorizzazione della polizia degli stranieri.

4 Il lavoratore frontaliero va trattato, per quel che concerne i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All'assicurazione è comunque consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l'assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad altra regione estera.

Art. 11 Disposizioni finali

Per il resto sono applicabili le condizioni generali di assicurazione, rispettivamente gli statuti e i regolamenti dell'assicuratore.

Allegato 3

abrogato

3

Allegato 4

Convenzione sugli adeguamenti salariali 2008 del 19 maggio 2008

Convenzione sugli adeguamenti salariali 2008

del 9 maggio 2008¹

Art. 1 In generale

1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 della presente convenzione tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie 2008, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2007 in un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.

2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 di questo articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. capoverso 3 del presente articolo).

3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 CCL costruzioni ferroviarie 2008 occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b CCL costruzioni ferroviarie 2008.

Art. 2 Adeguamento salariale 2008

1 In generale

a. In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie 2008 hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:

1. di un aumento generale (aumento generale, capoverso 2 lettera a) e
2. di un eventuale adeguamento individuale (al merito, capoverso 2 lettera b).

b. Gli aumenti salariali concessi dal 1° gennaio 2008 possono essere computati nell'adeguamento salariale di cui al presente articolo.

2 *Calcolo:* le modalità dell'adeguamento salariale citato nel capoverso 1 sono le seguenti:

a. Aumento generale

L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie 2008 sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2007. L'aumento è il seguente per tutte le classi salariali secondo l'articolo 17 CCL costruzioni ferroviarie 2008:

- | | |
|--|-----------------------------|
| aa. lavoratori con salario mensile: | 100 franchi al mese |
| bb. lavoratori con salario orario: | 0.55 franchi all'ora |

¹ Questo allegato sostituisce la convenzione del 19 gennaio 1998 sulla proroga del CCL costruzioni ferroviarie e i relativi adeguamenti (cfr. decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, FF 2000 4513-4514).

Per gli impiegati a tempo parziale che percepiscono un salario mensile, il diritto all'aumento generale si riduce in proporzione al grado di occupazione.

b. Aumento al merito

1. L'impresa deve aumentare complessivamente dello 0,5 per cento la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie 2008.

2. Modalità per il calcolo dell'aumento della massa salariale

2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2007.

2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie 2008 (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio.

2.3 Il totale dei salari orari viene aumentato dello 0,5 per cento e l'importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile secondo la lettera b numero 2 del presente capoverso.

3 Pagamento forfetario

a. I lavoratori di cui all'articolo 1 della presente convenzione ricevono un importo unico di CHF 1060.- all'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale.

b. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo supplementare di cui alla lettera a del presente capoverso va ridotto in proporzione al grado di occupazione.

c. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei hanno diritto a CHF 117.- per ogni mese di attività presso lo stesso datore di lavoro dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008.

d. Gli aumenti salariali concessi dal 1° gennaio 2008 possono essere computati nell'adeguamento salariale di cui al presente articolo.

Art. 3 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale

1 La presente convenzione entra in vigore con il CCL costruzioni ferroviarie 2008.

2 Non appena la presente convenzione sarà stata approvata dagli organi competenti, le parti contraenti chiederanno al Consiglio federale di conferirle carattere obbligatorio generale.

Zurigo, 19 maggio 2008

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

D. Lehmann W. Messmer J.-P. Grossmann

Per l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie

J. Haag F. Mann H. P. Hartmann

Per il Sindacato Unia

A. Kaufmann H. U. Scheidegger J. Robert

Per il Syna, Sindacato interprofessionale

E. Zülle K. Regotz P.-A. Grosjean

Allegato 5

**Attività aziendali delle
imprese di costruzioni
ferroviarie (complemento
all'art. 1 CCL costruzioni
ferroviarie 2008)**

Attività aziendali delle imprese di costruzioni ferroviarie

(complemento all'art. 1 CCL costruzioni ferroviarie 2008)

Il contratto collettivo di lavoro si applica alle imprese svolgenti le seguenti attività:

- 1) Costruzione di binari
- 2) Ricostruzione totale di binari principali e secondari
 - a. Sostituzione di vecchie rotaie, traversine, dispositivi di fissaggio, pietrisco e costruzione di un nuovo planum con PSS o HMT 32.
 - b. Costruzione di banchine e loro raccordi. Questi lavori includono anche la neutralizzazione dei binari con saldatura di tutti i giunti delle rotaie e costruzione dei necessari circuiti elettrici.
- 3) Ricostruzione di rotaie in binari principali e secondari
 - a. Sostituzione delle vecchie rotaie in una o entrambe le linee, con neutralizzazione, saldatura dei giunti delle rotaie e sostituzione dei vecchi dispositivi di fissaggio
 - b. Controllo dello scartamento e degli impianti
- 4) Ricostruzione di traversine in binari principali e secondari: sostituzione di vecchie traversine e fissaggi con contemporaneo rinnovo del pietrisco e costruzione di banchine.
- 5) Ricostruzione di scambi
 - a. Sostituzione di scambi (parti intere)
 - b. Costruzione del planum con PSS o HMT 32
 - c. Costruzione di banchine con bordi di raccordo
 - d. Montaggio di dispositivi di riscaldamento negli aghi degli scambi
- 6) Lavori di manutenzione nei e sui binari
 - a. Pulizia di banchine, fosse e tubi di drenaggio, pozzetti (per garantire ovunque il deflusso di acqua)
 - b. Sostituzione di materiale della soprastruttura danneggiato, come rotaie, traversine, dispositivi di fissaggio, parti degli scambi, parti centrali, dilatazioni, giunti di isolamento
 - c. Riparazione di saldature di rotaie danneggiate
 - d. Regolazione dello scartamento e tiraggio dei dispositivi di fissaggio
 - e. Verifica della massa di controllo degli scambi e delle parti centrali
 - f. Aggiunta di pietrisco e livellamento del profilo del pietrisco
 - g. Calcatura dei binari e controllo della loro posizione
 - h. Controllo dei punti di assicurazione e costruzione delle necessarie correzioni
 - i. Calcatura delle traversine di spinta e ostacolo
 - j. Levigazione e sbavatura delle rotaie e degli scambi
 - k. Smerigliatura delle superfici di rotolamento
 - l. Controllo degli aghi degli scambi
 - m. Controllo dei supporti dei giunti
 - n. Controllo dei collegamenti delle rotaie
 - o. Lavori di manutenzione della scarpata
 - p. Pulizia degli scambi
 - q. Sgombero della neve

- 7) Drenaggio dei binari
 - a. Drenaggio del planum
 - b. Deviazione dell'acqua di superficie
 - c. Costruzione di tubi di drenaggio, pozzi di controllo, pozzi di drenaggio, fosse di drenaggio
 - d. Abbassamento del livello freatico
 - e. Pulizia e risciacquo di tubi di drenaggio
- 8) Marciapiedi: costruzione di nuovi marciapiedi con relativi lavori di edilizia e genio civile
- 9) Cavi
 - a. Costruzione di nuovi canali per cavi ai binari con attraversamento di binari, blocchi di condotti per cavi, inserimento di cavi, tracciati
 - b. Demolizione di vecchi canali per cavi
- 10) Fondamenta di pali
 - a. Scavo delle fondamenta
 - b. Armatura e messa in opera del calcestruzzo
 - c. Demolizione di vecchie fondamenta e smaltimento
- 11) Varie
 - a. Produzione e posa di lastre di cemento per passaggi a livello
 - b. Produzione e montaggio di respingenti in cemento e respingenti scorrevoli
 - c. Costruzione di fondamenta per stadere e piattaforme girevoli
 - d. Costruzione di binari industriali con pietrisco, calcestruzzo e manto
 - e. Trivellazioni e avanzamento a spinta
 - f. Conduzione di gru scorrevoli su rotaie per la posa di elementi di cemento
 - g. Conduzione di macchine per il sollevamento di binari
 - h. Conduzione di scavatrici idrauliche scorrevoli su rotaie
 - i. Conduzione di macchine automatiche per la calcatura e la livellazione di binari e scambi
 - j. Impiego di illuminazioni per cantieri e impianti di allarme secondo le norme FFS
 - k. Sistemazione del planum
 - l. Risanamento dei pendii
 - m. Costruzione di sovrappassi
 - n. Costruzione di sottopassaggi pedonali
 - o. Costruzione di impianti per binari industriali
 - p. Esecuzione di servizi di sicurezza
 - q. Costruzione di binari per tram
 - r. Costruzione di rotaie a cremagliera per ferrovie di montagna
 - s. Prestito di personale (squadre) alle ferrovie

Allegato 6

Disposizioni di applicazione ai sensi dell'articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie 2008

Disposizioni di applicazione

ai sensi dell'articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie 2008

Ai sensi dell'articolo 29 CCL costruzioni ferroviarie valgono le seguenti disposizioni di applicazione:

Art. 1 Competenze

L'applicazione del CCL costruzioni ferroviarie 2008 e la composizione di vertenze e di controversie nel territorio contrattuale sono di competenza delle parti contraenti in virtù dell'articolo 357 a/b CO.

Art. 2 Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie): nomina, competenze e compiti

1 Nomina: entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto le parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie designano la Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie (CPS costruzioni ferroviarie) che avrà la forma giuridica di un'associazione. **La CPS costruzioni ferroviarie è espressamente incaricata dell'esecuzione del CCL costruzioni ferroviarie 2008 durante la sua validità.**

2 Competenze: le parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie sono tenute a conferire alla CPS costruzioni ferroviarie i necessari mandati per la rappresentanza del diritto comune ai sensi dell'articolo 357b CO.

La CPS costruzioni ferroviarie è legittimata a trattare questioni e divergenze relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti. Non è autorizzata a emanare nuove norme, in quanto ciò è di competenza esclusiva delle parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie.

3 Compiti: la CPS costruzioni ferroviarie ha i seguenti compiti:

- a. **su incarico e in nome delle parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie, vegliare sull'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie 2008, compresi gli allegati e le convenzioni addizionali;**
- b. **in particolare:**
 1. **esegue controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell'impresa su richiesta individuale o sistematicamente;**
 2. **concilia le vertenze tra l'impresa e il lavoratore che riguardano l'assegnazione alle classi salariali (art. 17 CCL costruzioni ferroviarie 2008);**
 3. **veglia sull'applicazione della «Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri» (appendice 6 al CNM 2008);**
 4. **concilia le controversie fra l'impresa e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie (appendice 5 al CNM 2008);**
 5. **concilia le divergenze di opinione ai sensi dell'articolo 33 della convenzione addizionale «Partecipazione nell'edilizia principale» (appendice 5 al CNM 2008)**

6. comunica alle autorità, come gli uffici cantonali del lavoro e i committenti pubblici svizzeri, eventuali violazioni del CCL costruzioni ferroviarie 2008, purché validamente giudicate.
7. svolge altri compiti in conformità ad eventuali norme legali.

4 Procedura: la CPS costruzioni ferroviarie conduce le sue procedure secondo i principi di diritto pubblico. La CPS costruzioni ferroviarie:

- a. decide di controllare o far controllare il rispetto del CCL costruzioni ferroviarie 2008;
- b. esegue controlli con membri autorizzati della Commissione, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CCL costruzioni ferroviarie 2008 e controlla i cantieri. A tal fine può chiedere l'assistenza delle commissioni professionali paritetiche locali del CNM 2008.
- c. elabora un rapporto sulle sue ispezioni, che viene inviato all'impresa interessata per una presa di posizione entro un termine adeguato;
- d. può affidare i compiti di cui alle lettere b e c anche a terzi specializzati;
- e. al termine delle sue indagini elabora un giudizio scritto, che oltre al giudizio vero e proprio contiene una breve motivazione e l'indicazione delle possibilità di ricorso. Il giudizio deve inoltre indicare:
 1. se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
 2. se oltre alla constatazione della violazione del CCL costruzioni ferroviarie 2008 viene pronunciata un'ammonizione o una sanzione,
 3. se segue una notifica alle autorità e
 4. chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura.

5 *Opinione pubblica*: per tutta la durata della procedura davanti alla CPS costruzioni ferroviarie si dovrà evitare ogni polemica pubblica sullo svolgimento e il contenuto delle trattative. È permessa un'informazione oggettiva dei membri.

Art. 3 abrogato

Art. 4 Sanzioni

1 Se constata una violazione delle disposizioni contrattuali, la CPS costruzioni ferroviarie invita la parte colpevole a onorare immediatamente i propri impegni.

2 La CPS costruzioni ferroviarie ha facoltà di:

- a. intimare un ammonimento;
- b. infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50 000.-; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
- c. condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie.

3 La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere in futuro il lavoratore o il datore di lavoro in colpa a contravvenire al CCL costruzioni ferroviarie. L'importo della multa convenzionale viene stabilito in modo cumulativo in considerazione dei fattori seguenti:

- a. importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro (cfr. cpv. 2 lett. b del presente articolo);
- b. violazione di disposizioni contrattuali di natura non finanziaria;
- c. violazione singola o multipla (comprese recidive) delle disposizioni contrattuali collettive, e gravità della violazione;

- d. dimensioni dell'impresa;
 - e. il fatto che il lavoratore o il datore di lavoro colpevole e messo in mora abbia già soddisfatto in parte o completamente i propri obblighi;
 - f. il fatto che il lavoratore faccia valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in colpa o che abbia comunque intenzione di farlo nell'immediato futuro.
- 4 La multa convenzionale deve essere versata alla CPS costruzioni ferroviarie entro 30 giorni. La CPS costruzioni ferroviarie impiegherà l'importo per l'applicazione e l'esecuzione del CCL costruzioni ferroviarie 2008.**

Zurigo, 19 maggio 2008

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

D. Lehmann W. Messmer J.-P. Grossmann

Per l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie

J. Haag F. Mann H. P. Hartmann

Per il Sindacato Unia

A. Kaufmann H. U. Scheidegger J. Robert

Per il Syna, Sindacato interprofessionale

E. Zülle K. Regotz P.-A. Grosjean

QUARTA PARTE

Indirizzi degli organi paritetici

QUARTA PARTE

Indirizzi degli organi paritetici

Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie

(art. 29 CCL costruzioni ferroviarie 2008 in combinato disposto con l'allegato 6 del CCL costruzioni ferroviarie 2008)

Commissione paritetica svizzera per le
costruzioni ferroviarie
CPS costruzioni ferroviarie

spk-gleisbau@baumeister.ch

Weinbergstrasse 49
Casella postale
8042 Zurigo

Tel. 044 258 84 84 e 044 258 84 87

Fax 044 258 84 85

Commissioni professionali paritetiche locali del settore principale della costruzione

Cantone	Commissione	Via, NPA, località	Tel./Fax
AG	Aargauische Paritätische Berufskommission für das Hoch- und Tiefbaugewerbe	Graben 10 Postfach 5001 Aarau	062 834 82 82 062 834 82 85
AI AR	Paritätische Berufskommission des Bauhauptgewerbes beider Appenzell	Kornhausstrasse 3 Postfach 1946 9001 St. Gallen	071 227 68 48 071 227 68 49
BE	Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe Region Bern	Florastrasse 13 3005 Bern	031 357 66 66 031 352 51 10
BE	Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe Berner Oberland	Militärstrasse 5 Postfach 726 3607 Thun	033 225 14 00 033 223 14 09
BE	Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe Biel-Seeland	Schwanengasse 51 Postfach 222 2501 Biel	032 366 66 44 032 366 66 40
BE	Commission paritaire professionnelle du bâtiment et du génie civil du Jura bernois	Secrétariat Z. I. Route de Sorvilier 21 2735 Bévilard	032 492 70 07 032 492 70 34
BE	Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe Oberaargau-Emmental	Ziegelgut 3d Postfach 1476 3401 Burgdorf	034 422 72 62 034 422 17 50

BL	Regio-PBK	Sekretariat	061 826 98 20
BS	Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe der Region Basel	Bahnhofstrasse 16 Postfach 1124 4133 Pratteln 1	061 826 98 28
FR	Commission paritaire professionnelle de la construction et du génie civil dans le canton de Fribourg	29, rte A. Piller Case postale 1762 Givisiez	026 460 80 20 026 460 80 25
GE	Commission paritaire genevoise du Gros œuvre (CPGO)	14, rue Malatrex 1201 Genève	022 949 18 18 022 949 18 19
GL	Paritätische Berufskommission für das Baugewerbe des Kantons Glarus	Gemeindehausplatz 3 Postfach 606 8750 Glarus	055 640 32 50 055 415 74 27
GR	Kantonale Paritätische Berufskommission für das Baugewerbe Graubünden	Comercialstrasse 20 Postfach 110 7002 Chur	081 257 08 00 081 257 08 09
JU	Commission paritaire jurassienne du bâtiment et du génie civil	Chemin de la Perche 1 2900 Porrentruy 1	032 465 15 75 032 465 15 72
LU	Paritätische Berufskommission Bauhauptgewerbe Kanton Luzern	Tribschenstrasse 9 Postfach 2268 6002 Luzern	041 360 23 23 041 360 23 03
NE	Commission Paritaire neuchâtoise de la maçonnerie et du génie civil	Avenue de la gare 3 Case postale 2051 2001 Neuchâtel	032 729 30 29 032 729 30 28
OW NW	Paritätische Berufskommission Bauhauptgewerbe Kantone Ob- und Nidwalden	Tribschenstrasse 9 Postfach 2268 6002 Luzern	041 360 23 23 041 360 23 03
SG Nord	Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe St. Gallen Nord	Kornhausstrasse 3 Postfach 1946 9001 St. Gallen	071 227 68 48 071 227 68 49
SG Süd	Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe St. Gallen Süd	Alte Jonastrasse 10 Postfach 8640 Rapperswil	055 221 80 90 055 221 80 91
SH	Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe Kanton Schaffhausen	Postfach 280 8203 Schaffhausen	052 624 17 63 052 624 17 83
SO	Paritätische Berufskommission für das Bauhauptgewerbe des Kantons Solothurn	Goldgasse 8 Postfach 226 4502 Solothurn	032 622 64 11 032 623 45 35

SZ	Paritätische Berufskommission Bauhauptgewerbe Kanton Schwyz	Tribtschenstrasse 9 Postfach 2268 6002 Luzern	041 360 23 23 041 360 23 03
TG	Paritätische Berufskommission des thurgauischen Bauhauptgewerbes	Thomas-Bornhauser- Str. 23 a, Postfach 392 8570 Weinfelden	071 622 36 22 071 622 36 25
TI	Commissione professionale paritetica dell'edilizia e del genio civile del Cantone Ticino	Viale Portone 4 Casella postale n. 1220 6501 Bellinzona	091 825 91 88 091 825 48 45
UR	Paritätische Berufskommission Bauhauptgewerbe Kanton Uri	Tribtschenstrasse 9 Postfach 2268 6002 Luzern	041 360 23 23 041 360 23 03
VD	Commission professionnelle paritaire de la branche maçonnerie et génie civil du canton de Vaud	Riond Bosson Case postale 1131 Tolochenaz	021 802 88 88 021 802 88 80
VS	Commission paritaire du bâtiment et du génie civil du canton du Valais	11, rue de l'Avenir Case postale 62 1951 Sion	027 327 32 32 027 327 32 82
ZG	Paritätische Berufskommission Bauhauptgewerbe Kanton Zug	Tribtschenstrasse 9 Postfach 2268 6002 Luzern	041 360 23 23 041 360 23 03
ZH	Paritätische Berufskommission Bauhauptgewerbe Kanton Zürich	Sempacherstrasse 15 8032 Zürich	044 381 64 11 044 381 64 08

